

AUDIZIONE VIII COMMISSIONE AMBIENTE CAMERA - RISOLUZIONI SU CODICE CONTRATTI - 6/8/2024 - SINTESI DI RAFFRONTO TRA LE DIVERSE RISOLUZIONI PARLAMENTARI

ART	COMMA	LETTERA	OGGETTO	MAZZETTI	MANES	SANTILLO	MILANI	R.P.T. OSSERVAZIONI (con riserva di ulteriori osservazioni su risoluzione Milani)	RPT con alcuni dettagli e suggerimenti del CNGeGL
1	11	3	Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti				chiarire che il principio di «equivalenza di tutele per i lavoratori» si applica esclusivamente con riferimento ai contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che siano riferiti al medesimo settore del contratto indicato nel bando dalla stazione appaltante		nessuna considerazione
2	13		Ambito di applicazione				opere di urbanizzazione a scampo di oneri: chiarire maggiormente che i soggetti privati che realizzano queste opere sono esclusi da qualsiasi obbligo connesso alla qualificazione delle stazioni appaltanti, come da sempre previsto a livello normativo. L'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.4, «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza» stabilisce che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 17, del codice, il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.».		OK favorevole
3	28		trasparenza dei contratti pubblici			estendere ambito di applicazione in materia di trasparenza a tutte le procedure di affidamento, anche a quelle per affidamento diretto a società in house		Il sistema di pubblicità attualmente previsto dal Codice è in linea con le direttive comunitarie di cui costituisce applicazione. La previsione di ulteriori ipotesi di pubblicità appesantirebbe ulteriormente i procedimenti ad evidenza pubblica, senza contare il fatto che le varie forme di accesso oggi previste dall'ordinamento garantiscono agli operatori economici ed agli utenti un efficacissimo controllo sull'operato delle PPAA.	si condivide il parere della RPT
4	44		appalto integrato			al fine di evitare un uso improprio, riproporre la disposizione previgente del Codice che condizionava l'esercizio di tale facoltà alla prevalenza dell'elemento tecnologico o innovativo delle opere da eseguire rispetto all'importo complessivo dei lavori		la RPT ha espresso più volte delle perplessità sull'appalto integrato e sulla sua effettiva utilità sia sotto il profilo della celerità dell'esecuzione sia sotto il profilo della qualità della stessa. In tal senso appare condivisibile l'ipotesi proposta.	L'appalto integrato è sicuramente una semplificazione per le Stazioni Appaltanti, ma necessita di essere di essere meglio regolamentato.

5	46			Concorsi di Progettazione		si ritiene pertanto opportuno rivalutare l'articolato del Codice, proponendo che il concorso di progettazione, di regola, si svolga in due fasi, con in capo al vincitore lo sviluppo, entro il termine indicato nel bando, di tutti gli elaborati previsti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché la dimostrazione dei requisiti di ordine speciale eventualmente previsti nel bando per l'affidamento dei restanti servizi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;			Apprezzamento per la proposta di Manes. il concorso di progettazione in due gradi rappresenta una procedura di qualità che permette di ottenere progetti di eccellenza, rispondendo in maniera efficace alle esigenze del committente e valorizzando le competenze dei progettisti coinvolti.	si condivide il parere della RPT
6	50	1	C	Procedure affidamento : procedura negoziata senza bando procedura di affidamento diretto	al fine di evitare abusi, adeguata pubblicità preventiva e successiva	per scongiurare abusi nel suo utilizzo sia vincolata alla pubblicità preventiva e successiva l'adozione	implicazioni pregiudizievoli alla concorrenza, prevedere un ridimensionamento delle soglie ed obbligo pubblicazione sul sito degli atti relativi alla Det. A contrarre	per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (5,3 milioni di euro), si generalizza l'uso della procedura negoziata, con invito a 5 (fino ad un milione di euro) o 10 (oltre un milione) operatori, rendendo peraltro possibile l'utilizzo delle procedure di gara « ordinarie » – aperte o ristrette – sopra 1 milione di euro. Tuttavia, essendo la Procedura negoziata una procedura a concorrenza ridotta, al fine di evitare un eccessivo vulnus al mercato, sarebbe necessario abbassare fino a 2-3 milioni di euro la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possano ricorrervi in via ordinaria, prevedendo oltre tale soglia forme di maggiore partecipazione e trasparenza	NO ridimensionamento soglie - SI evidenziazione affidamenti fiduciari	Non si è propriamente d'accordo sulla modifiche delle soglie, fuorchè, la modifica delle soglie possa essere correlata alla individuazione di una condivisa modalità di applicazione dell'equo compenso. Relativamente ai S.I.A.si potrebbe essere disposti a rivedere le soglie, unicamente per l'affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa, diversamente è da lasciare invariata. Si propone invece la possibilità di innalzare la soglia della rotazione da 5.000 a 20.000 euro
7	54			Esclusione automatica delle offerte anomale				la disciplina relativa alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte dovrebbe essere formulata in modo tale da impedire eventuali fenomeni collusivi e garantire offerte equilibrate		reintroduzione del divieto di rendere noti nella decisione a contrarre, l'elenco dei concorrenti invitati alla procedura negoziata, mantenendoli "oscurati" sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ciò allo scopo di evitare possibili accordi preventivi tra le imprese
8	57			clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale			con riferimento agli acquisti verdi, ripristinare i compiti di monitoraggio in capo ad ANAC sull'applicazione dei criteri minimi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano di azione per la sostenibilità dei consumi nel settore delle P.A.		NO	si condivide il parere della RPT
9	60			Revisioni Prezzi	Poiché l'attuale sistema non consente di disciplinare correttamente i contratti ad esecuzione istantanea dai contratti pluriennali (servizi). Si propone per detti contratti ad esecuzione periodica o continuativa, una revisione annuale (art.115 D.Lgs. 163/2006)	occorre chiarire e disciplinare: a) nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi; b) tale clausole non alterano il contratto ma si attivano in casi specifici (aumento o diminuzione >5% importo complessivo ed operano nella misura dell'80%; c) chiarire che il 5% è una soglia di attivazione: se infatti l'aumento dovesse superare il 5% si applica la revisione su tutto l'importo e non detraendo il 5%.....	rendere più stringente: prevedere che le clausole di revisione dei prezzi si attivino esclusivamente al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili e sulla base di metodi verificabili attraverso dati statistici includendo anche il costo derivante dal rinnovo del CCNL sottoscritti	pur essendo prevista come obbligatoria, essa risulta fortemente depotenziata in quanto ancorata a soglie di alea eccessive	RICHIESTA DI PRODURRE, IN COORDINAMENTO CON RPT, UN ALLEGATO SU APPLICAZIONE PRATICA EQUO COMPENSO, PER EVITARE QUANTO SUCCESSO CON LE COMPENSAZIONI DEL 2021 E LA REVISIONE PREZZI DEL 2022	si condivide il parere della RPT

10	66		operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria		Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, le prestazioni devono essere rese da soggetti competenti per materia, dotati di apposite qualifiche professionali; integrate da una persona fisica in possesso di idonei requisiti professionali individuate nell'offerta presentata dall'operatore Economico. Implementare l'articolato specificando che l'incarico sia espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta			LA PROPOSTA SEMBRA VENIRE INCONTRO ALLA LIMITAZIONE DEL SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. DA CAPIRE MEGLIO	si condivide il parere della RPT
11	100		Requisiti di ordine speciale	Anche per incarichi di ingegneria ed architettura sia previsto che i Professionisti esterni, ai fini della idoneità all'assunzione incarichi dimostrino la sussistenza dei requisiti di partecipazione relativi ai 3 anni precedenti (Nel precedente Codice 10 anni). Tale previsione comporta l'esclusione di folta platea. Rivalutare il limite concedendo la possibilità di dimostrare le proprie capacità			l'indicazione di richiedere quale requisito la dimostrazione di capacità tecnico-professionale nel triennio precedente è difforme dal precedente Codice (D.Lgs 50/2016) in cui si consentiva per i requisiti economico-finanziari la possibilità di sostituire il fatturato con una copertura assicurativa. Pertanto fermo restando i requisiti di idoneità professionali (dimostrabili anche con lavori privati senza limiti temporali), i requisiti economici possano essere dimostrati da copertura assicurativa di massimale adeguato (10% delle opere) o in alternativa il fatturato dei migliori 3 anni dei 10 antecedenti il bando	OK MA SECONDO PROPOSTA RPT (15 ANNI)	si condivide il parere della RPT
12	104		avvalimento				necessario eliminare la possibilità di ricorrere all'avvalimento cosiddetto premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti;	tematica su cui la RPT non ha espresso posizioni stante la sostanziale non utilizzazione dell'istituto dell'avvalimento nelle gare SIA	si condivide il parere della RPT
13	114		Direzione Lavori	ruolo di garante anche in riferimento alle proposte tecniche o alle soluzioni legate a migliorie presentate dall'Appaltatore in fase di gara che se accolte debbono essere recepite nel contratto, al fine di evitare prassi corrente per cui le migliorie in fase attuativa sono modificate a discrezione della D.L. e della Stazione Appaltante	essendo garante assume tale responsabilità anche rispetto le migliorie presentate dall'appaltatore in fase di gara. Tali proposte se accolte, vanno recepite nel contratto in base al principio di responsabilità della Stazione Appaltante. Definire con chiarezza i confini delle migliorie che : a) devono riguardare l'opera appaltata, b) non richiedere nuove autorizzazioni c) essere sviluppate e progettate da un professionista abilitato, c) devono essere approvate dalla S.A. e) devono essere recepite nel contratto			OK SPECIFICARE CHE QUALORA IL D.L. SIA RESPONSABILE DELLE MIGLIORIE, ALLORA QUESTE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE QUANTIFICATE ECONOMICAMENTE E CONTRATTUALIZZATE SIA PER CONSENTIRE IL RICONOSCIMENTO AL PROFESSIONISTA LA RIDETERMINAZIONE DELLA PARCELLA SIA PER GARANTIRE ALL'ENTE LA REALIZZAZIONE DELLE MIGLIORIE . SI CHIEDE DI ELIMINARE LA PREVISIONE DI AFFIDAMENTO ESTERNO SOLO IN SUBORDINE	Si condivide il parere della RPT ed in più si propone: Art. 114, comma 4, D.lgs 36/2023: Per dare piena autonomia al Coordinatore della Sicurezza (maggiormente nella fase di esecuzione), è necessario che lo stesso non debba mai coincidere con la figura del Direttore dei Lavori, ne tantomeno con quella del Direttore Operativo, solo così può trovare piena e concreta attuazione l'art. 92, comma 1, lett.e) ed f), D.lgs 81/2008. Il ruolo di Coordinatore della Sicurezza nella fase di Esecuzione deve essere una figura assente, che opera senza vincolo di subordinazione con il direttore dei lavori.
14	116		Collaudo e verifica conformità	riduzione da 6 a 4 mesi i termini di collaudo finale quantomeno per le opere di minore rilevanza , per una sollecita liquidazione di quanto dovuto all'appaltatore				CONTRARIO AD ABBASSAMENTO A 4 MESI. ESISTE GIA' IL CRE. CHIEDERE ANCHE DI ELIMINARE LA PREVISIONE DI AFFIDAMENTO ESTERNO SOLO IN SUBORDINE	Già previsto. Il nuovo codice dei contratti pubblici (art. 50 comma 7) stabilisce che per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

15	117	1		Garanzie definitive	eliminazione della cauzione del 2 % prevista per gli Accordi Quadro e rivalutare la congruità generale di tutte le forme di cauzione o fidejussione a "garanzia definitiva" (immobilizzazione risorse non giustificate)	soppressione della garanzia di cauzione del 2% per gli Accordi Quadro e rivalutazione congruità generale di tutte le forme di cauzione o fidejussione in capo all'Appaltatore - ingiustificate immobilizzazione di risorse				NO. GLI ACCORDI QUADRO DEVONO ESSERE LIMITATI. E OCCORRONO GARANZIE	si condivide il parere della RPT
16	119	17		Subappalto	regolamentazione del subappalto in cascata. Evitare uso improprio. Chiarire: a) ricorso al subappalto in cascata non oltre il 2 livello, b) il subappalto a cascata venga cmq autorizzato dalla S.A., c) specificare che non possono essere ulteriormente subappaltabili contratti non qualificabili come subappalto	stabilire regole puntuali . A fronte della previsione che la S.A. è tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, occorre chiarire: a) ricorso al subappalto in cascata non oltre il 2 livello, b) il subappalto a cascata venga cmq autorizzato dalla S.A., c) specificare che non possono essere ulteriormente subappaltabili contratti non qualificabili come subappalto		dare soluzione alle difficoltà applicative derivanti dall'ampia discrezionalità della S.A. nella individuazione delle prestazioni escluse in mancanza di una chiara disciplina operativa		OK PER ELIMINAZIONE SUBAPPALTO PER I SIA E FORTE IL LIMITAZIONE SUBAPPALTO A CASCATA PER I LAVORI. SI PROPONE DI PROCEDERE LA VERIFICA DEL CONTRATTO GIA' DAL 2° LIVELLO DI SUBAPPALTO	Estendere l'obbligo della iscrizione alla withe list, per tutto gli operatori economici incaricati di prestazioni in subappalto, anche per categorie e/o settori non rientranti tra quelle esposte a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa. Questa modifica, avrebbe il duplice effetto, aumentare il numero degli operatori economici che si sottopongono volontariamente al controllo, e assicurare il rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini stabiliti dall'art. 119, d.lgs 36/2023, evitando così il formarsi del silenzio assenso, ovvero dell'inserimento della clausola di decadenza in caso di verifica negativa postuma, che a volta è tardiva rispetto all'esecuzione della prestazione subappaltata.
17	120	9		Modifica contratti in corso di esecuzione	la possibilità di un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a 1/5 dell'importo di contratto contrasta con il fatto che l'appaltatore debba farsi carico di un possibile aumento delle prestazioni sottoscritte che incideranno sulla voce "costi" in un mercato condizionato dalla volatilità dei prezzi . Rischio di portare imprese medio piccole all'insolvenza. Occorre temperare l'esigenza di una corretta e flessibile gestione del contratto con il fatto che i margini delle imprese sono spesso al limite dell'equilibrio finanziario.		sarebbe opportuno circostanziare i casi nei quali è consentito attivare l'istituto del 1/5 d'obbligo, al fine di evitare di ricorrere unicamente per rimediare ad errori originari compiuti dalla S.A. oppure per evitare l'elusione degli obblighi del rispetto delle procedure ad evidenza pubblica attraverso un artificioso frazionamento delle prestazioni	ha rappresentato una delle norme più complesse e di difficile attuazione dell'intero Codice, al punto di aver fortemente limitato, se non addirittura bloccato in alcuni casi, il ricorso alle stesse, con l'effetto di rallentare ulteriormente il processo realizzativo delle opere. Il testo andrebbe quindi migliorato e semplificato		NO - Mantenere quinto d'obbligo	Si condivide il parere della RPT. E' opportuno lasciare invariato questo limite, altrimenti per ogni variazione introdotta al contratto si dovrà continuamente negoziare il prezzo con l'appaltatore
18	125			Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo				reintrodurre la soglia del 15 per cento rispetto all'importo contrattuale, di mancato pagamento da parte della stazione appaltante, a suo tempo prevista nel decreto legislativo n. 63 del 2006, al di sopra del quale è facoltà dell'appaltatore eccepire l'inadempimento dell'amministrazione;			nessuna considerazione
19	126			Penali e premi di accelerazione				prevedere il premio di accelerazione in via obbligatoria			nessuna considerazione
20	141			Ambito e norme applicabili				ripristinare nei settori speciali l'applicazione obbligatoria dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale			nessuna considerazione
21	186			Affidamento dei concessionari	prevedere flessibilità in capo al concedente nelle quote di esternalizzazione di lavori Non approfondito in quanto più di marginale ns interesse diretto	prevedere flessibilità in capo al concedente nelle quote di esternalizzazione di lavori Non approfondito in quanto più di marginale ns interesse diretto	innalzare la quota dal 60 all'80% la quota di esternalizzazione per garantire un'apertura al mercato Non approfondito in quanto più di marginale ns interesse diretto	evitare che la totale estromissione dall'obbligo di esternalizzazione dei concessionari operanti nei settori speciali comporti la sottrazione al mercato di una quota considerevole di lavori anche in assenza di qualsiasi confronto concorrenziale. Per i settori ordinari prevedere una quota di esternalizzazione variabile tra il 50 ed il 60%		OK PER PROPOSTA SANTILLO (NEUTRO PER ALTRE)	proposta condivisibile da verificare nel dettaglio
22	225			Disposizioni transitorie e di coordinamento				ripristinare la deroga contenuta nell'articolo 61, comma 12-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, che faceva salva la posizione dei direttori tecnici che – in conformità con le norme vigenti – alla data di entrata in vigore di quest'ultimo erano, ad esempio: architetti laureati, ma privi dell'abilitazione professionale; soggetti, che svolgevano tali funzioni nella stessa impresa già ante 2000			Riguarda il sistema di qualificazione delle imprese

23	all.I.7	Art.3	Documento di Indirizzo Progettuale (DIP)				con riferimento alla lettera v) relativa ai contratti di forniture, appare opportuno, al fine di perseguire l'obiettivo di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, ed in particolare di promozione delle forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067		
24	all.I.7	Art.31					spese generali è stata confermata in «una percentuale variabile dal 13 per cento al 17 per cento, a seconda della natura ed importanza dei lavori», senza attualizzare le stesse percentuali, che rimangono invariate da oltre 40 anni, ossia dall'entrata in vigore della legge n. 741 del 1981		Le spese generali indicate all'art.31 comma 2 lett.b) allegato 17 riguarda l'incidenza delle spese non direttamente quantificabili nella voce di analisi prezzi pertanto la forbice dal 13 al 17% potrebbe rimanere invariata . La proposta potrebbe anche essere condivisibile con dovuti necessari approfondimenti
25	all.I.7	Art.31	ART 18 D.Lgs.36/2023 capitolato e computo metrico costituiscono parte integrante del contratto				nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo. Tale formulazione impedisce all'impresa di formulare un'offerta che sia adeguata alle opere da realizzare, aumentando il rischio di contenzioso in fase esecutiva		IL Computo metrico (senza prezzi) è un computo che accompagna l'offerta tecnica e riguarda unicamente le proposte formulate dal concorrente rispetto agli elementi di valutazione dell'offerta. E' ritenuto corretto che pertanto sia seo qualitativi, ma senza l'indicazione di prezzi.
26	Art.1 c.2 lett.n) della Legge Delega 21.06.2022 n°78		cause di esclusione				razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuare le fattispecie che configurano l'illecito professionale riconducendo le cause di esclusione all'interno di limiti più contenuti, precisi e certi, riducendo l'indeterminatezza e la genericità che ha dato luogo nel tempo ad ampio contenzioso		
27			COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO				affinché il collegio consultivo tecnico possa esplicitare pienamente la sua funzione deflattiva del contenzioso, occorre introdurre alcuni correttivi, a partire dal tema dei costi; ciò, anche per i collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice 36 del 2023,		Aggiungere ai professionisti indicati all'art.1, allegato V.2 del Codice anche i "geometri e i geologi" caso mai con la precisazione "nominati dalle parti"